

Statuto dell'Associazione “BANDIERE STORICHE”

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1 - È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l'associazione di volontariato denominata “**BANDIERE STORICHE**”, che in seguito sarà denominata Associazione.

1.2 - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà e utilità sociale, di trasparenza e di democrazia che, grazie all'azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

1.3 - La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 15.

1.4 - L'Associazione ha sede in Piazza Martiri della Libertà n. 4 Bollate (MILANO).

1.5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede dell'Associazione.

1.6 - Si allega il logo dell'Associazione (allegato A).

1.7 - Si allega la bandiera dell'Associazione (allegato B).

Art. 2 – Finalità

2.1 - L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

2.2 - L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione intende perseguire le seguenti finalità:

- diffondere e promuovere la vessillologia;
- diffondere la valenza culturale e storica delle bandiere, degli stemmi e dei simboli in genere;
- valorizzare il patrimonio storico-culturale, artistico e vessillologico;
- raccogliere e preservare il patrimonio vessillologico.

Art. 3 - Attività

3.1 - Nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si prefigge di raggiungere le finalità, di cui all'art. 2 del presente Statuto, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- mettersi a disposizione di coloro che vogliono approfondire le proprie tradizioni culturali attraverso lo studio delle bandiere;
- studiare la tradizione vessillologica locale delle comunità che vogliono riscoprirle;
- ricerche su epoche storiche in chiave vessillologica;
- istituzione di gruppi di lavoro di competenza vessillologica;
- organizzare visite guidate di rilevanza vessillologica, come luoghi storici, archivi, luoghi di culto e musei;
- tenere conferenze, mostre, eventi e incontri culturali di ambito storico e vessillologico;
- creazione di laboratori artistici e lezioni didattiche per scuole primarie, secondarie e università;
- attuazione di progetti nazionali, europei e internazionali di vessillologia;
- partecipazioni a convegni nazionali e internazionali vessillologici;
- convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, lezioni, mostre per bambini, ragazzi e adulti;
- corsi di aggiornamento teorico/pratici e di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- realizzazione di un museo permanente sulle bandiere, stemmi ed altri simbologie degli stati;
- pubblicazioni e recensioni di testi e manuali a carattere storico e vessillologico.

3.2 - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e predominante delle prestazioni volontarie, dirette, spontanee e gratuite dei propri soci. L'Associazione può altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente per assicurare il regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

3.3 - L'Associazione, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

4.1 - Sono soci ordinari dell'Associazione quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

4.2 - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le ETS che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

4.5 - L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 5.

4.6 - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività.

4.7 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e di osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- l'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione;
- il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile;

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie, che devono essere comunicate per iscritto all'Associazione;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota annuale;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.8 - La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

4.9 - In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

5.1 - I soci hanno il diritto:

- di prendere parte a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.2 - I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

5.3 - Le prestazioni fornite dai soci volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dai beneficiari. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

6.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati pervenuti all'Associazione.

6.2 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- attività di raccolta fondi;
- attività "diverse" (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7.1 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Gli organi sociali e di controllo e di garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea degli Soci

8.1 - L'Assemblea dei Soci regola l'attività dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente;

8.3 - La richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci può essere richiesta da:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- un decimo dei soci.

8.4 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.5 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 10 giorni di anticipo e deve contenere:

- l'ordine del giorno;
- il luogo;
- la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere esecuzione in data diversa dalla prima.

L'avviso di convocazione deve avere in calce il modulo dell'eventuale delega ad un altro socio dell'Associazione. Il numero massimo di deleghe che un socio può avere viene sancito dal Regolamento.

8.6 - L'Assemblea dei Soci è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Presidente nomina un eventuale segretario per la stesura del verbale.

8.7 - L'Assemblea ordinaria viene convocata una volta all'anno.

8.8 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del bilancio;
- la presa visione della relazione di attività dell'anno precedente;
- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- determinare preliminarmente il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se costituito);
- approvare i regolamenti e le sue variazioni;
- deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

8.9 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- le decisioni cruciali per l'Associazione.

8.11 - Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.10 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti scelti fra i soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente (o più Vice Presidenti).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro eletto allo scopo tra i membri del Consiglio Direttivo.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con solo voto consultivo.

9.4 - La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

9.5 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.7 - Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);
- attuare tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- individuare i responsabili delle attività dell'Associazione;
- compilare il Regolamento;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il preventivo dell'anno a venire e il bilancio entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea dei Soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- ratificare l'assunzione di personale per le attività dell'Associazione;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

9.8 - In caso di morte, dimissione o esclusione dei consiglieri prima della scadenza del mandato, le sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo avvengono attingendo dall'elenco dei non eletti. Le sostituzioni, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

9.9 - I verbali delle riunioni, redatti dal Presidente, vengono inseriti nel "Registro del Consiglio Direttivo".

Art. 10 – Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti. La carica di Presidente dura tre anni con possibilità di essere rieletto.

10.2 - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo predisponendo l'ordine del giorno da discutere;
- attuare tutte le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- predisporre i bilanci e le relazioni annuali;
- cura l'osservanza dello Statuto vigilando sul rispetto dello stesso;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- assumere il personale per le attività dell'Associazione.

10.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

10.4 - Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

11.1 - Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un Collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

11.2 - Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

11.3 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei Soci convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri.

11.4 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica un anno e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

11.5 - Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:

- controlla l'amministrazione dell'Associazione;
- se Collegio, elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un socio;
- può partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, se previsto, dei gruppi di lavoro, senza diritto di voto;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito Registro del Revisori dei Conti.

Art. 12 – il Collegio dei Probiviri

12.1 - Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri;

12.2 - Il Collegio dei Probiviri:

- arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione riguardanti uno o più soci;
- propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari;
- arbitra sull'osservanza della legge, dello Statuto, del Regolamento e dei principi di corretta amministrazione;
- giudica ex bono et ex aequo senza formalità di procedure, e il suo lodo è inappellabile.

12.3 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo.

12.4 - I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

12.5 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Probiviri, effettuate nel corso del triennio, sono decise dal Presidente e devono essere convalidate dalla prima riunione del Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 13 – Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 14 – Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto, e possono essere consultati da ogni socio, presso la sede dell'Associazione, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea dei Soci.

14.2 - Dal bilancio di esercizio devono risultare lo stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e la relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 - Il bilancio dell'Associazione è redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

14.5 - Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

14.6 - È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei Soci da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

15.3 - In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

15.3 - Lo scioglimento può anche avvenire anche per inattività dell'Assemblea dei Soci protratta per oltre tre anni.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 17 – Norme di Funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.